

Concordato biennale: la riforma sulle cause di esclusione e cessazione

di **Angelo Ginex**

Convegno di aggiornamento

Novità della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche

Scopri di più

In un primo momento, l'[articolo 11, D.Lgs. 13/2024](#), nell'individuare le **cause di esclusione** dal **concordato preventivo biennale**, stabiliva che non possono accedere alla **proposta di concordato** i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti ipotesi:

- **mancata presentazione** della **dichiarazione dei redditi** in relazione ad almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell'obbligo a effettuare tale adempimento;
- **condanna per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 74/2000 (reati tributari)**, dall'[articolo 2621 cod. civ.](#) (reato di false comunicazioni sociali), nonché dagli [articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter1 cod. pen.](#) (reato di riciclaggio, di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e di autoriciclaggio), commessi **negli ultimi tre periodi d'imposta** antecedenti a quelli di applicazione del concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Successivamente, la disposizione citata è stata modificata dal **D.Lgs. 108/2024**, il quale ha previsto che costituiscono **cause di esclusione anche**:

- l'aver conseguito, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, **redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile**, in misura superiore al 40 per cento del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni;
- l'adesione, per il primo periodo d'imposta oggetto del concordato, al **regime forfetario**;
- l'aver effettuato, nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato, operazioni di fusione, scissione, conferimento ovvero **modifiche alla compagine sociale da parte di società di persone o associazioni artistiche o professionali**.

Sul tema sono state **pubblicate numerosissime FAQ** sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate, al fine di fornire chiarimenti ad una lunga serie di **dubbi applicativi**.

Tra gli altri, si segnala quello concernente **l'esclusione** dal concordato preventivo biennale della **società o dell'associazione di cui all'[articolo 5, Tuir](#)** che nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato è interessata da modifiche della compagine sociale. Tale previsione impone di **verificare se nel primo anno cui si riferisce la proposta** (in caso di prima applicazione, dunque, il **2024**), le citate società o associazione siano state interessate da una qualsiasi **modifica della compagine sociale**.

Nello specifico, il dubbio riguardava **l'ipotesi della morte o del recesso di uno o più soci**, evento involontario che avrebbe potuto rappresentare una **causa di esclusione dal concordato preventivo biennale**.

Ebbene, in sede di conversione del **D.L. 155/2024**, sono state apportate modifiche in materia che, da un lato, chiariscono meglio e, dall'altro, restringono le **cause di esclusione** di cui al citato **articolo 11**.

In particolare, è previsto che, ai fini dell'esclusione dal concordato biennale, rilevano soltanto le modifiche della compagine sociale che comportano **l'aumento del numero di soci o associati ovvero l'ingresso di nuovi soggetti nella compagine sociale**. Al contrario, risultano **irrilevanti** ai fini della causa di esclusione eventuali riduzioni della compagine intervenute per **recesso di uno o più soci**, così come sono irrilevanti le modifiche della compagine scaturenti dal **decesso del socio**, ancorché ciò determini un aumento dei **soci o associati**.

Questo significa che **la morte e il recesso del socio non** integrano una **causa di esclusione** dal concordato preventivo biennale.

Parimenti, è bene rammentare che, ai sensi dell'[articolo 21, D.Lgs. 13/2024](#), il concordato **cessa di avere efficacia** a partire dal periodo d'imposta nel quale si verifica una delle seguenti condizioni:

- il contribuente **modifica l'attività** svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso, salvo che per la nuova attività sia prevista l'applicazione del **medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale**;
- il contribuente **cessa l'attività**.

A seguito delle modifiche previste dal **D.Lgs. 108/2024**, costituiscono **cause di cessazione** del concordato preventivo biennale:

- quando il contribuente aderisce al **regime forfetario**, di cui [all'articolo 1, commi da 54-89, L. 190/2014](#);
- quando la società o l'ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società o l'associazione di cui [all'articolo 5, Tuir](#), ha avuto **modifiche della compagine sociale**;
- quando il contribuente dichiara ricavi di cui all'[articolo 85, comma 1, Tuir](#), esclusi quelli

di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'[articolo 54, comma 1, Tuir](#), di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei **relativi Isa maggiorato del 50%**.

Anche in questo caso, sono state apportate le medesime modifiche, per cui assumeranno rilevanza solo le modifiche della compagine sociale che comportino **l'aumento del numero di soci o associati tramite l'ingresso di nuovi soggetti**, mentre saranno **irrilevanti eventuali riduzioni della compagine** o modifiche della stessa scaturenti dal decesso di **uno o più soci o associati**.

Si evidenzia che la modifica in esame concerne soltanto **le società e le associazioni** di cui all'[articolo 5, Tuir](#).

Infine, si consideri che l'Agenzia delle entrate, con [circolare n. 18/E/2024](#), ha precisato altresì che, ai fini della **cessazione di efficacia** del concordato, *“non rileva, invece, l'eventuale modifica della **ripartizione** delle quote di partecipazione all'interno della medesima compagine sociale”*.